

Statuto
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
*(AI*IA)*
COSTITUZIONE E SCOPI

1. Costituzione

È costituita un'associazione culturale senza scopi di lucro denominata: AIIA - Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale.

2. Finalità dell'associazione

Gli scopi dell'Associazione sono quelli di promuovere lo sviluppo delle attività di studio e di ricerca nel campo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue applicazioni, dove si intende per Intelligenza Artificiale quella disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che permettono di concepire, progettare, realizzare, sperimentare ed utilizzare sistemi artificiali (hardware e software) sia con l'obiettivo di ottenere prestazioni ritenute caratteristiche dell'intelligenza, sia con l'obiettivo di fornire modelli computazionali di processi cognitivi.

3. Provvedimenti per il raggiungimento dei fini

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso iniziative ed eventi scientifici di ricerca e formazione, di divulgazione, di incontro tra il mondo della ricerca e il tessuto produttivo e imprenditoriale e di supporto all'indirizzo politico.

4. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all'art. 2, dai proventi derivanti dalle iniziative e dagli eventi organizzati.

5. Sede e durata dell'Associazione

La sede della Associazione è stabilita in Roma presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. La durata dell'Associazione è illimitata.

ASSOCIATI

6. Membri dell'Associazione

Gli Associati possono essere Soci Onorari, Ordinari o Collettivi.

Possono essere ammessi come Soci Onorari, su invito del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Ordinaria e accettando tale invito, quanti abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di

interesse dell'Associazione.

Possono essere ammessi come Soci Ordinari persone fisiche che, per formazione scientifica e tecnica, o per esperienza aziendale, per attività professionale o per interessi personali sono interessati agli scopi dell'Associazione.

Possono essere ammessi come Soci Collettivi Società o Enti interessati agli scopi e alle attività dell'Associazione e che svolgono le proprie attività nel campo dell'Intelligenza Artificiale e delle sue applicazioni.

La richiesta di ammissione deve essere formulata al direttivo dell'Associazione, in forma scritta ovvero *online* tramite il sito istituzionale, specificando di dividerne le finalità e impegnandosi a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto delle norme del presente Statuto.

7. Ammissione degli associati

Sulle richieste di ammissione all'Associazione, per le qualifiche di Socio Ordinario e Collettivo delibera il Consiglio Direttivo.

Coloro che presentano richiesta di ammissione in concomitanza di una iniziativa promossa dall'Associazione e riservata ai soci potranno partecipare all'iniziativa sotto condizione, fatta salva la conferma della loro ammissione su cui delibererà il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; sino alla delibera di ammissione nell'Associazione, nessun diritto di associato potrà comunque essere riconosciuto, in particolare il diritto di voto di cui all'art. 14.

8. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguali diritti.

I soci nei rapporti sociali sono tenuti a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni che gli organi dell'Associazione emanassero per disciplinare le proprie attività. I soci Ordinari e Collettivi sono tenuti a versare una quota annuale di associazione nei termini definiti dal Consiglio Direttivo, che potrà prevedere condizioni economiche differenziate in relazione alle diverse tipologie di soggetti interessati stabilite a livello di regolamento.

I soci hanno il diritto e dovere a partecipare e collaborare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'Associazione. Il recesso dei soci ed i motivi di esclusione sono regolati a norma dell'articolo 24 del Codice Civile salvo quanto stabilito ai successivi art. 9, 10 e 11.

9. Recesso

I soci che vogliano recedere dalla Associazione devono inviare una richiesta di recesso al Consiglio Direttivo, che delibera nella prima seduta utile. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso sulle quote già pagate.

10. Radiazione

Possono essere radiati dall'Associazione i soci che abbiano intenzionalmente contravvenuto alle

norme dello Statuto o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ovvero che svolgano o appoggino attività in contrasto con le finalità dell'Associazione, o tengano un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dell'Associazione.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.

11. Cancellazione

La cancellazione dall'Associazione ha luogo per recesso, radiazione, morte o, se Soci Collettivi per cessazione, ovvero qualora il Consiglio Direttivo abbia riscontrato che le attività della Società o dell'Ente non siano più coerenti con le finalità dell'Associazione.

12. Perdita dei diritti e intransferibilità degli stessi

I soci cancellati dall'Associazione perdono qualsiasi diritto derivante dalla precedente appartenenza alla stessa. La qualità di socio è personale e non trasferibile né per atto fra vivi, né per causa di morte. I soci e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune, e quindi in caso di cancellazione non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.

ORGANI GENERALI

13. Organi dell'Associazione

Sono organi generali dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

14. Assemblea Generale - Composizione e verbalizzazione

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Collettivi in regola con la quota annuale di associazione, di cui all'art. 8; hanno altresì diritto al voto i Soci Onorari. Ogni socio – Ordinario,

Collettivo o Onorario – può esprimere un unico voto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

15. Assemblea Generale - Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo (ovvero del rendiconto annuale di gestione) e comunque quando questi lo ritenga necessario; l'Assemblea inoltre può essere convocata quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea si può tenere in modalità telematica, in presenza o in modalità mista.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità di svolgimento, della data, dell'ora ed eventualmente del luogo della riunione (comunque in Italia), tanto in prima quanto in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tramite email o sul sito internet.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega.

16. Assemblea Generale ordinaria - Validità e compiti

L'Assemblea Generale ordinaria in prima convocazione è valida quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Generale ordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti espressi. Le votazioni si possono tenere in modalità telematica, in presenza o in modalità mista.

I compiti dell'Assemblea Generale ordinaria sono:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo (o rendiconto annuale della gestione)
- dare indicazioni e direttive per l'attività dell'Associazione;
- eleggere tra i propri componenti, a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo;
- eleggere, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

17. Assemblea Generale straordinaria

Con le stesse regole stabilite per l'Assemblea ordinaria può essere convocata una Assemblea straordinaria, che può deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in terza convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

18. Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti.

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale può cooptare ulteriori componenti anche esterni all'Associazione, fermo restando che il numero complessivo di componenti, eletti e cooptati, deve essere al più sedici.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

19. Consiglio Direttivo - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione tutte le volte che lo ritenga utile, redigendo per ciascuna seduta apposito verbale. Può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta.

Le riunioni possono svolgersi in modalità telematica, in presenza o in modalità mista.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità di svolgimento, della data, dell'ora ed eventualmente del luogo della riunione.

20. Consiglio Direttivo - Comitato di Presidenza - Presidente - Vicepresidenti - Segretario Generale - Tesoriere - Compiti

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di conferire deleghe e procure totali o parziali agli altri organi generali dell'Associazione e ai membri del Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta, in particolare:

- nominare al suo interno il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, e i Vicepresidenti determinandone il numero e i compiti specifici;
- nominare al suo interno un Comitato di Presidenza, determinandone composizione e numero dei componenti, e con il compito di svolgere funzioni esecutive, quando il Consiglio Direttivo ritenga di delegare l'attuazione delle decisioni adottate;

- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro specialistici e di categoria, definendone i compiti e nominando i relativi coordinatori;
- promuovere la costituzione di comitati industriali o scientifici, definendone i compiti e nominando i relativi coordinatori;
- deliberare le quote associative annuali e le quote di partecipazione agli eventi;
- assolvere ai compiti di cui ai precedenti art. 7, 10 e 11;
- redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (o il rendiconto annuale della gestione) da presentare all'Assemblea Generale ordinaria;
- vigilare sull'osservanza del presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di delega ai Vicepresidenti o ad altro membro del Consiglio. Un Vicepresidente, designato dal Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti, in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Segretario Generale agisce come Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, di cui è membro di diritto, assiste il Presidente e i Vicepresidenti nell'adempimento dei propri compiti, cura l'organizzazione e il coordinamento di tutta l'attività dell'Associazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione, svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione. Il Tesoriere può delegare parte dei suoi compiti al Segretario Generale. Egli è membro di diritto del Comitato di Presidenza e conserva le scritture contabili.

21. Consiglio Direttivo - Validità

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno un quarto più uno dei suoi componenti e comunque non meno di cinque.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese, mediante votazione, a maggioranza semplice dei presenti. Tali decisioni, purché riferentisi ad argomenti contenuti nell'ordine del giorno, rappresentano a tutti gli effetti la posizione ufficiale del Consiglio Direttivo. Le votazioni si possono tenere in modalità telematica, in presenza o in modalità mista.

Il Presidente può invitare ad assistere al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, uno o più persone che non contribuiscono a formare il numero legale.

22. Riunioni e votazioni telematiche

Per le riunioni e le votazioni degli Organi dell'Associazione tenute in modalità telematica o mista, dovranno essere garantite le seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- il Presidente deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il Segretario deve poter percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alle discussioni ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera formalmente svolta presso il luogo ove interviene il Presidente.

23. Esercizi annuali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà, entro 150 giorni, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso (ovvero il rendiconto annuale della gestione) ed un bilancio preventivo per quello prossimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria che dovrà deliberare entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

24. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze e dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale anche fra i non associati e si riunisce almeno una volta all'anno. Essi durano in carica due anni.

DISPOSIZIONI GENERALI

25. Utili

È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

26. Cariche sociali

Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dà le dimissioni, subentra automaticamente il primo dei non eletti nelle rispettive liste. Qualora il Consiglio Direttivo scenda sotto il numero di otto membri eletti, oppure il Collegio dei Revisori dei Conti sotto il numero di tre membri, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale entro un mese per rinnovare le cariche sociali.

27. Presidenza delle sedute

Nell'Assemblea Generale e nelle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, qualora risultino assenti le persone statutariamente destinate a presiederle, provvederanno i presenti a eleggere un Presidente sostitutivo che assumerà tutti i poteri del Presidente statutario.

28. Verbali

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali approvati sono a disposizione, in visione, di tutti i soci.

SCIoglimento

29. Modalità dello scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominerà i liquidatori determinandone i poteri, e delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

NORME APPLICABILI

30. Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.